

STATUTO

ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL CORSO
F.CAVALLOTTI 49
Numero REA: AL - 261579
Codice fiscale: 02507950067
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

d) i soci volontari, in misura non superiore al 50% del numero dei soci complessivo, che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, ai quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese da loro sostenute e documentate. Per i soci volontari è prevista esclusivamente la copertura assicurativa contro gli infortuni;

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro Soci.

e) i soci sovventori;

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono essere soci persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della società.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino effettivamente attività concorrenti senza l'assenso dell'organo amministrativo."

A questo punto il Presidente mi presenta lo statuto sociale, con la modifica di cui sopra che allego al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal Presidente, in presenza degli intervenuti all'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, dopo essere stato autorizzato dall'Assemblea a sottoscrivere il presente verbale e l'allegato statuto, dichiara sciolta l'adunanza, essendo le ore dodici e quindici.

Richiesto

io Notaio ho rogato questo verbale, che da me letto, presente l'Assemblea, al Presidente, viene approvato e sottoscritto, unitamente allo statuto allegato, dal Presidente e da me Notaio.

Consta di dieci pagine di tre fogli scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia.

Firmati: WADUGE LIVERA TIRON ASITHA

CARLO MUSSA Notaio

Allegato "A" al n. 588 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita con sede in Alessandria la Società cooperativa denominata **"ALL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La cooperativa potrà istituire sedi secondari, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica nonché le disposizioni della legge 8/11/91 n. 381 in tema di cooperative sociali.

La cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 10 comma 8 D.Lgs 4/12/1997 n. 460.

Art. 2 - DURATA

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 3 SCOPO

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nel perseguire lo scopo suddetto, i soci si propongono di ottenere tramite la gestione in forma dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3/4/2001 n. 142

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano, nonché di aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4

OGGETTO

La società con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- servizi di pulizia, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifiche ambientali;
- raccolta e selezione differenziata dei rifiuti;
- servizio di spurghi fognari
- servizi di trasporto proprio e per conto terzi di cose e persone;
- servizi di noleggio con e senza conducente;
- gestione di parcheggi;
- servizi di facchinaggio, traslochi, logistici ed industriali e movimentazione in genere;
- servizi di imbustamento, confezionamento ed assemblaggio;
- stampa, vendita, distribuzione per conto di terzi di materiale pubblicitario o informativo, libri, giornali, dispense e pubblicazioni di ogni genere;
- realizzazione di allestimenti pubblicitari
- servizi di affissione

- servizi postali

- servizi di segreteria, portierato, custodia, di gestione di archivi, biblioteche e librerie, anche con strumenti informatici;

- commercio all'ingrosso e al minuto di impianti, attrezzature, estintori, articoli antincendio e antinfortunistici, trattamento aria, articoli igienico sanitari, scale e ponteggi, accessori per cantieri edili e stradali, articoli ed abbigliamento da lavoro e tutto ciò inerente alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro oltre che alla sicurezza personale;

- manutenzione, riparazione, assistenza, assemblaggio e/o noleggio di articoli antincendio e antinfortunistici ivi comprese le apparecchiature estinguenti;

- consulenze nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- promozione ed organizzazione di corsi di formazione professionale, collegati alle attività inerenti l'oggetto sociale ed in particolar modo finalizzati alla norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, avvalendosi di soggetti professionalmente abilitati;

- commercializzazione e posa di cartellonistica di sicurezza

- promozione, organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni in qualunque settore;

- effettuazione di studi e ricerche di mercato, censimenti ed indagini statistiche

- piccoli lavori di manutenzione di edifici pubblici e privati, comprese le manutenzioni idrauliche, elettriche di falegnameria, e di imbiancatura;

- servizi di segnaletica stradale verticale ed orizzontale;

- i servizi per la mobilità sostenibile;

- servizi funebri e cimiteriali;

- la manutenzione del verde pubblico e privato;

- le attività dirette alla promozione, tutela e valorizzazione delle risorse artistiche, ambientali, naturali e storiche del territorio;

- servizi di guide turistiche;

- l'esecuzione di servizi di gestione del territorio mediante la manutenzione, sistemazione e sgombrò di sentieri e strade, compreso l'arredo urbano e lo sgombrò neve;

- la conduzione di terreni e di allevamenti di ogni genere;

- l'attività agricola nei settori della forestazione, aree verdi e boschive, gestione vivai e serre, giardinaggio, floricoltura, orticoltura ed ogni altra attività connessa;

- La lavorazioni dei terreni sia manuale (es. potatura, legatura, raccolta) sia con mezzi meccanici (es. aratura, erpicatura, ecc....;)

- i servizi di raccolta, lavaggio ed confezionamento di prodotti agricoli;

- servizi di imbottigliamento, etichettatura e confezionamento di vino;

- la gestione di bar, circoli ricreativi, culturali e sportivi, mense e servizi di catering;

- la produzione, confezione, rammendo e commercializzazione di capi di abbigliamento ed arredamento per la casa anche riciclati;

- la gestione in proprio o per conto terzi di strutture pubbliche e private, atte ad ospitare animali randagi e tutte le attività ad essi connesse compresi i servizi finalizzati al trasporto, stoccaggio e smaltimento delle spoglie di animali di qualunque genere.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili

alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Inoltre, la Società potrà partecipare ad appalti pubblici e privati ed assumere commesse, anche in qualità di impresa capogruppo ai sensi di legge.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci:

a) le persone fisiche che abbiano capacità di agire che intendano contribuire, attraverso le loro capacità e professionalità al raggiungimento degli scopi sociali e sono in possesso dei requisiti richiesti per rivestire o voler conseguire, avendone le capacità tecniche e fisiche, le mansioni previste dall'oggetto sociale.

b) le persone svantaggiate previsti dall'art. 4 della legge 381/91;

c) i soci speciali di cui al successivo art. 6;

d) i soci volontari, in misura non superiore al 50% del numero dei soci complessivo, che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, ai quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese da loro sostenute e documentate. Per i soci volontari è prevista esclusivamente la copertura assicurativa contro gli infortuni;

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro Soci.

e) i soci sovventori;

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono essere soci persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della società.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino effettivamente attività concorrenti senza l'assenso dell'organo amministrativo.

Art. 6 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, in ragione dell'interesse

a) alla loro formazione professionale

b) al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali di cui al punto a) del comma 1, coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali di cui al punto b) del comma 1, coloro che sono in grado di concorrere, anche parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, delibera:

la durata del periodo di formazione che non potrà essere comunque superiore a cinque anni;

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;

Ai soci speciali non spetterà il ristorno, previsto dall'art. 28.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio;

Il socio iscritto nelle categorie speciali non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla e dall'art. 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Art. 7 AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

se persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) l'indicazione della capacità professionale maturata nei settori di cui

all'oggetto della cooperativa;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale con-tenuta nell' art. 33 dello statuto;

la persona svantaggiata deve allegare la documentazione previ-sta dall'art. 4 comma 2 della legge 381/91.

Se persona giuridica:

la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale;

i dati anagrafici e codice fiscale di coloro che hanno la rappresentanza legale;

in allegato, copia dello statuto vigente;

in allegato, copia del verbale dell'organo competente di adesione alla cooperativa.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla do-manda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche in riferimento a soci appartenenti alla categoria speciale, determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile, conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo deve illustrare, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione soci.

Art. 8 OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i

soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, qualora deliberata dall'organo amministrativo;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

d) alla comunicazione tempestiva a mezzo raccomandata o fax riguardante la propria residenza o domicilio.

Art. 9 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla, entro 60 giorni, al socio interessato, il quale entro i successivi 60 giorni, può proporre opposizione.

Art. 10 DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. (art. 2476 2° c).

Art. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) se il socio è persona fisica - per recesso, esclusione, o per causa di morte;
- b) se il socio è diverso da persona fisica - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione.

Art. 12 RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla

ricezione.

Qualora non sussistano i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Sarà facoltà dell'Organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione, sarà deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a - che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b - che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c - che risulti inadempiente alle previsioni dell'art. 8 punto "c"
- d - che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti interni o dal rapporto mutualistico;
- e - nei casi previsti dall'art. 2286 e 2288 1° comma del co-dice civile;
- f - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 senza l'eventuale autorizzazione dell'organo amministrativo;
- g - che si sia reso inadempiente nel versamento delle quote sottoscritte di capitale sociale e per ogni altra obbligazione sorta nei confronti della società;
- h - che arrechi danni morali e materiali alla società;
- i - che provochi disordini e dissidi tra i soci;
- l - che sia inadempiente per gli obblighi assunti verso la società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione nei modi previsti dalla legge.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 14 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle quote effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dei successivi artt. 26, 35, e 36, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo art. 28 (ristorno) può essere corrisposta in più rate,

unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 1 anno.

Art. 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14 previa presentazione di idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto e il rappresentante di essi di fronte alla Società.

Art. 16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere c-d-e-f-g-h-i-l oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ART. 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto del lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporto di lavoro differenti da quello subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi

specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità adottate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo del tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disp. att. trans..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

Art. 19

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, D.L. n. 145/2013, convertito dalla L. n. 9/2014, soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci

cooperatori.

Art. 20

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 25 (venticinque).

Art. 21

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'Organo amministrativo.

Art. 22

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Art. 23

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili

con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 24

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

Art. 25

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art. 20.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 27 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 26 PATRIMONIO

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente titolo I, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 25 (venticinque), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 del presente statuto;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.

Art. 27 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In tal caso dall'Organo amministrativo è tenuto a segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo e successivamente sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.
- e) un'eventuale quota, quale dividendo ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire:

- ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di 2,5 punti;

- ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1) aumentato fino a 2 punti;

f) la restante parte a riserva straordinaria;

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del successivo art. 28 è consentita solo dopo aver effettuato le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) - b).

In deroga a quanto previsto ai punti c) d) ed e) il residuo potrà essere destinato a riserva legale indivisibile;

Art. 28 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare:

- le ore effettivamente lavorate al netto di ferie e festività
- i livelli di inquadramento

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sociali

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 29 ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci del presidente del collegio sin-dacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- 6) l'approvazione di regolamenti interni
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis c.c.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, appartenente alla medesima categoria di socio

cooperatore, secondo quanto previsto dall'art. 2479 bis 2 comma del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 AMMINISTRAZIONE

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5; il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

In caso di nomina del consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci. In tal caso la maggioranza del consiglio deve essere composta da soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre anni. e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. (art. 2383)

Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve pervenire a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2575, c. 5, c.c. (progetto di bilancio, progetto di fusione o scissione e di aumento di capitale) nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi il cui oggetto riguardi la deliberazione in merito alla remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. (art. 2544).

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 32 ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo, secondo le disposizioni dell'art. 2477 c.c..

I componenti dell'organo di controllo devono essere revisori contabili iscritti nell'apposito registro, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per l' approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La nomina dei sindaci deve rispettare le condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

La retribuzione annuale dei componenti dell'organo di controllo è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli art. 2409 –bis e seguenti del c.c.

In caso non sussista l'obbligo di nominare organo di controllo e l'assemblea non opti per la sua nomina, il controllo contabile può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione a scelta dell'assemblea.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza della prevalenza mutualistica. Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro e sottoscritto.

L'organo di controllo deve espletare il suo incarico almeno ogni 90 giorni.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

ART. 33 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Alessandria, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione regolarmente iscritto nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Bologna alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a :

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto

di recedere.

ART 35 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa, de-dotti il rimborso delle quote versate dai soci , eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VIII

Art. 36 REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa dovrà osservare i seguenti requisiti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 37 – REGOLAMENTI INTERNI

L'organo amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto o dalla normativa vigente ovvero altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento delle cooperative.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 29.

ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall' art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto

art. 26 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori)

art. 27 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile)

art. 35 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, 13 aprile 2017

Firmati: WADUGE LIVERA TIRON ASITHA

CARLO MUSSA Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.